



Trento, 07.07.2023

OGGETTO: disegno di legge n. 184 'Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025' (proponente Presidente della Provincia Fugatti), Documento di economia e finanza provinciale 2024 - 2026 (DEFP) e disegno di legge n. 185 'Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026' (proponente Presidente della Provincia Fugatti): espressione orientamenti in vista dell'audizione concessa dalla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale.

Seduta di data: 07.07.2023

Progressivo: 56/2023

Inizio seduta: ore 10.11

Fine seduta: ore 11.48

Punto odg: 2

Inizio trattazione: ore 10.22

Fine trattazione: ore 11.47

Votazione: ore 11.45


Quorum funzionale: 12/22

Presenti (20): Bernard Ivo, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, Bisoffi Stefano, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, dott. Comperini Cristian, ing. Depaoli Daniele, geom. Girardi Christian, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Nicolussi Zaiga Gianni, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, ing. Perli Alberto, Rech Michael, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio.

Assenti (11): Beretta Gianni, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, geom. Galvan Enrico, dott. Gianmoena Paride (CCT), dott. Gianmoena Paride (Ville di Fiemme), dott. Ianeselli Franco, Linardi Valerio, Pellizzari Ketty, Redolfi Giacomo, dott. Valduga Francesco.

Il Consigliere Beretta Gianni entra in Aula ad ore 10.24; il Consigliere avv. Detomas Giuseppe entra in Aula ad ore 10.29; il Consigliere ing. Fantini Francesco entra in Aula ad ore 10.22; la Consigliera Pellizzari Ketty entra in Aula ad ore 10.23; il Consigliere Perli Alberto esce dall'Aula ad ore 10.40; il Consigliere Stefano Bisoffi esce dall'Aula ad ore 11.30.

Votanti (22): (Beretta Gianni, Bernard Ivo, ing. Betta Alessandro, geom. Biada Daniele, arch. Bortoli Michele, arch. Brugnara Andrea, Cereghini Michele, dott. Comperini Cristian, ing. Depaoli Daniele, avv. Detomas Giuseppe, ing. Fantini Francesco, geom. Girardi Christian, Marocchi Giuliano, dott. Montibeller Mirko, Nicolussi Zaiga Gianni, Noletti Michela, Oss Emer Roberto, Pellizzari Ketty, Rech Michael, dott.ssa Santi Cristina, p.i. Soini Claudio, Stonfer Vittorio).



- ✓ Favorevoli: 21
- ✓ Contrari: 0
- ✓ Astenuti: 1 (arch. Brugnara Andrea)

Non votanti: 0

Dichiarazioni a verbale:

- nessuna
- vedi allegato

Nota: Presiede la seduta, in assenza del Presidente Gianmoena, il Vicepresidente ing. Michele Cereghini.

Il Consiglio dà mandato al Vicepresidente di portare in audizione gli orientamenti contenuti nel documento che si pone in votazione e di seguito riportato:

Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.


E' da rilevare come i tempi assegnati per l'attività istruttoria al Consiglio delle autonomie locali, anche in questa occasione, non possano certo considerarsi generosi. In particolare, il Consiglio delle autonomie locali, a seguire rispetto alle interlocuzioni avviate la settimana precedente con la propria Giunta, è stato formalmente coinvolto nella stesura del protocollo d'intesa in materia di finanza locale solo lunedì us e solo in tale data ha potuto visionare i DDL oggetto della presente audizione. Queste considerazioni, naturalmente, non sono poste per denunciare la difficoltà del Consiglio delle autonomie locali a lavorare assiduamente per adempiere ai propri compiti, ma nella consapevolezza, derivante dalle passate esperienze, della considerazione in cui le spettabili Commissioni legislative, il Consiglio e la Giunta provinciale tengono le richieste del Consiglio delle autonomie locali; considerazione che ha accentuato, nel tempo, la responsabilità di istruire correttamente le proposte sul piano tecnico e di condividerle, prima della presentazione, attraverso un articolato confronto politico.

Nella passata settimana abbiamo concentrato ben sei riunioni degli Organi, che hanno visto la partecipazione dei nostri Sindaci e la responsabile riprogrammazione, da parte di ciascuno di essi, degli impegni assunti.

Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della Legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali, *"per il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e i disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale, il parere è richiesto, preventivamente all'approvazione dei medesimi, con riguardo alle sole linee di impostazione del DEFP e della manovra di bilancio e ai contenuti del disegno di legge finanziaria riguardanti gli enti locali"*.

Riguardo al DEFP e al bilancio di previsione 2024-2026 va detto che, trattandosi di documenti tecnici, non si è potuto altro che prenderne atto e rinviare il confronto politico alla prossima legislatura.

Il Consiglio delle autonomie locali ha in sintesi discusso avuta a riferimento la sola manovra di assestamento del bilancio provinciale, pervenendo alle considerazioni che di seguito, in ottica collaborativa, vado a riproporre.



Come noto, il quadro entro il quale si colloca la manovra di assestamento è particolare, in quanto la Provincia, con precedente variazione di bilancio (L.P. 4/2023), ha già applicato al proprio bilancio l'avanzo di amministrazione ed accantonato gran parte delle risorse destinate agli Enti locali.

Oggi, nel disporre delle ulteriori risorse disponibili - pari a 457,9 milioni di euro - è quindi comprensibile che le attenzioni del legislatore provinciale siano concentrate su azioni a favore del tessuto economico e sociale che, ricordiamo, ha attraversato in questi ultimi anni un periodo estremamente complesso e da diversi punti di vista addirittura critico.

Come certamente saprete, gli Enti locali, per quanto riguarda le risorse ad essi destinate, ne hanno condiviso il quadro complessivo con l'approvazione dell'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023, avvenuta venerdì u.s., all'unanimità.

Nel DDL in esame andranno conseguentemente proposti dalla Giunta provinciale gli emendamenti necessari per l'attuazione delle intese raggiunte in seno al Consesso che, in sostituzione del Presidente Gianmoena, ho oggi l'onore di rappresentare in questa sede.

Ritengo importante, quindi, dare conto delle principali partite regolate con il suddetto protocollo.

Come si ricorderà, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 muoveva dall'esigenza di assicurare la copertura della spesa corrente degli Enti locali, sulla quale un notevole impatto avevano avuto il tema del caro energia, il rinnovo degli aumenti contrattuali previsti nel comparto autonomie locali, la copertura delle rate conseguenti all'estinzione anticipata dei mutui nonché, in minor misura, gli incrementi delle indennità di carica degli Amministratori locali e i fabbisogni connessi alla gestione di specifici servizi comunali.

Detto protocollo aveva, peraltro, rinviato a questo momento la discussione sul tema investimenti degli Enti locali, sancendo un impegno politico della Provincia a garantire gli stanziamenti per il passato disposti riguardo al c.d. "budget" (40 milioni di euro).


Anche sull'edilizia scolastica, nel decidere le priorità delle opere da realizzare, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 aveva rinviato alla manovra di assestamento la verifica della disponibilità di ulteriori risorse.

L'integrazione al protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 tiene fede agli impegni assunti dalla Provincia provvedendo, in primis, a regolare il quadro degli investimenti per l'anno 2023 e tenuto conto dei presumibili tempi per l'approvazione del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024, anticipa le scelte necessarie per consentire agli Enti locali di approvare il proprio bilancio di previsione, dando certezza in merito alle risorse di parte corrente per l'anno 2024.

Riguardo agli investimenti, l'integrazione al protocollo d'intesa per l'anno 2023 ha previsto lo stanziamento:

- di un budget di 40 m di euro, analogo a quello ricevuto dagli Enti locali nel recente passato;
- di un Fondo di riserva di 17 milioni di euro;
- di ulteriori 30 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica.

Le risorse di parte corrente assegnate per l'anno 2024, seppur con criteri per una parte diversi dai precedenti e con una compensazione della perequazione generata





dall'aggiornamento delle rendite catastali dei gruppi D, corrispondono a quelle assegnate per il 2023, al netto di quelle destinate al caro energia.

Da ciò deriva che, tenuto conto del fatto che l'ammontare delle risorse aggiuntive sul fondo perequativo per gli anni 2023 (40 milioni) e 2024 (20 milioni), è da confrontare con l'ammontare delle risorse assegnate sul c.d. "ex Fondo Investimenti Minori", assegnato ai comuni sino all'anno 2022 (40 milioni), l'ammontare di risorse dal quale cominciare a ragionare sul 2024 in termini di "budget", qualora non si rilevi la possibilità di assegnare le risorse di cui si tratta come ulteriori trasferimenti di parte corrente, sarà di 60 milioni, anziché dei precedenti 40 milioni.

Di più, auspichiamo che per superare il recente periodo caratterizzato dalla necessità di rispondere all'emergenza, si possa nel prossimo futuro ragionare su un'assegnazione di risorse in grado di coprire perlomeno il periodo di riferimento del bilancio pluriennale e di riportare in capo alle Amministrazioni locali una reale capacità di programmazione della spesa.

Per la parte corrente il protocollo rivede la distribuzione delle quote del Fondo specifici servizi comunali sull'anno 2023 e ne fornisce una rappresentazione per l'anno 2024, confermando per le politiche fiscali dei Comuni le strategie in precedenza condivise.


Assegna, inoltre, agli Enti locali le risorse finanziarie a dare copertura alle spese connesse all'evoluzione della ben nota vertenza in atto tra Trentino Trasporti S.p.A. e l'Agenzia delle entrate.

Non possiamo quindi parlare di un protocollo pienamente politico, ma di un protocollo che onora gli impegni politici in precedenza assunti, dando ai comuni un quadro regolatorio per l'anno 2024 suscettibile di adattamenti a seguito del dialogo che il Consiglio delle autonomie locali potrà intraprendere con la nuova Giunta provinciale.

Dialoghi che, per il futuro, auspichiamo possano portare sempre di più alla condivisione delle scelte inerenti gli Enti locali in una logica di sistema riducendo, sempre più, lo spazio di contrattazione del singolo Ente con la Provincia in relazione alle risorse da assegnare nell'ambito della finanza locale.

Date queste premesse, riferisco che riguardo all'articolato proposto con il DDL 184, il Consiglio delle autonomie ha ritenuto di formulare le seguenti considerazioni:


- Art. 1: è condivisa la proposta, che assegna un ruolo al Consiglio delle autonomie locali, pari ordinato a quello del Consiglio provinciale e della competente Commissione legislativa, nella definizione della strategia provinciale introdotta dall'articolo in esame. Naturalmente la costruzione di una strategia non si esaurisce in una fase di un procedimento amministrativo, ma è un'esigenza che permea la costruzione della nostra autonomia e che richiede quindi un confronto costante e costruttivo tra Enti locali e Provincia.
- Art. 4: è apprezzato il recepimento della richiesta, più volte formulata, di consentire alle Comunità di coprire con concorso la propria sede segretariale, superando l'obbligo di convenzionarsi con un Comune per garantire la funzione di cui si tratta; anche per i Comuni costituisce sicuramente un'apprezzabile estensione delle possibilità ad oggi riconosciute. Non va peraltro dimenticata la difficoltà che comunque i Comuni incontreranno nel coprire le sedi segretarie, negli ultimi anni non più così appetibili ai potenziali interessati; la proposta in esame non consentirà di superare tutte le criticità ad oggi esistenti e il problema della copertura delle sedi disagiate, in particolare, probabilmente sopravviverà;






fare il segretario in un piccolo comune, magari in difficoltà, vorrà infatti sempre dire affrontare e risolvere le problematiche di quel Comune, unitamente a quelle del Comune obbligatoriamente convenzionato.

- Art. 6: l'articolo in commento introduce ulteriori disposizioni finalizzate a disciplinare il ricorso alla forma di gestione dei beni di uso civico attraverso enti di diritto privato, come prevista dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, in alternativa alle modalità già disciplinate dalla legge provinciale. In proposito, pur nel rispetto dell'autonomia statutaria che si viene a riconoscere al soggetto costituito in forma privatistica, si manifestano perplessità in ordine alla mancata estensione agli organi amministrativi di tali forme di gestione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, previste dall'art. 7 commi 6 e 7 della legge provinciale, in quanto foriera di discriminazione rispetto alle possibilità di accesso dei censiti a tali cariche, in funzione della modalità di amministrazione prescelta nei diversi territori, oltre che di potenziali situazioni di conflitto di interesse. Si rimarca, in ogni caso, l'esigenza che le modalità ed i vincoli di gestione del patrimonio collettivo, così come la destinazione delle risorse derivanti dalla sua amministrazione, rimangano uniformemente disciplinati, a prescindere dalla forma di amministrazione in essere.
- Art. 9: di particolare interesse l'art. 9 comma 12 che introduce in legge le modifiche necessarie a sorreggere il nuovo ordinamento del personale in corso di trattazione all'interno di APRAN. Una rivoluzione del sistema di crescita professionale del personale pubblico che auspichiamo possa contribuire a rendere più appetibile l'accesso al pubblico impiego. Il Consiglio delle autonomie locali, per la medesima finalità, in occasione del parere espresso sul DDL di assetto regionale, ha richiesto all'Assessore competente di introdurre analoghe – anche se non identiche – modifiche, per consentire alla contrattazione collettiva di determinare un ordinamento professionale unitario tra Provincia, Comunità e Comuni. Il comma 13 dell'articolo 9 è egualmente meritevole di attenzione in quanto autorizza, con espressa previsione normativa, per le annualità 2019-2021, le progressioni orizzontali secondo il quadro già definito dalla contrattazione collettiva, consentendo di superare le problematiche emerse nel corso della stipula, già avvenuta, del corrispondente accordo contrattuale.
- Art. 11 comma 1: è apprezzata l'estensione ai Comuni della possibilità riconosciuta alla Provincia di procedere con la stabilizzazione di personale precario alle condizioni stabilite dalla norma; la legislazione nazionale in materia (DL 44/2023, art. 3 co. 5) prevede, oltre al colloquio selettivo, anche la *“valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta”*. Vista l'attuale situazione della valutazione dei dipendenti, si potrebbe prevedere il requisito dell'assenza di valutazione negativa; es: *“[...] possono procedere, previo colloquio selettivo e verificata l'assenza di valutazioni negative nel corso degli ultimi tre anni di servizio”*].
- Art. 14: la disposizione offre una cornice normativa all'applicazione dei principi e delle modalità di lavoro condivise nell'ambito del progetto Rating Audit Control, promosso dalla Provincia con il supporto scientifico di OCSE, ed a cui ha contribuito anche il sistema delle Autonomie locali, attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini. Qualora le direttive previste dall'articolo in commento interessino procedimenti disciplinati dalla normativa provinciale, e di



competenza degli enti locali, si chiede che esse siano adottate con il previo coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali.

- Art. 20: (trasferimento personale scuole infanzia a PAT): si esprime parere favorevole; non è previsto in legge un termine per operare il trasferimento, ma anche alla luce del lavoro svolto dalla cabina di regia costituita riguardo al tema, sono previste modifiche tecniche per consentire il trasferimento; ragionamento ulteriore, che pare doveroso porre, è stabilire con quali risorse, che non possono provenire dal sistema delle autonomie locali, si darà copertura alla spesa che la Provincia dovrà autorizzare per poter gestire il carico organizzativo connesso al personale trasferito. Dalla lettura della norma non è possibile avere chiarezza su tale aspetto e conseguentemente si può intendere che ciò avverrà attraverso la ricollocazione di personale interno o attraverso le nuove assunzioni autorizzate in capo alla Provincia.
- Art. 21: la disposizione prevede che la Provincia possa promuovere la costituzione di un "Centro studi sulle autonomie", quale punto di incontro e confronto di quanti si occupano di studio e di ricerca interdisciplinare in tema di autonomie degli enti territoriali. Ogni iniziativa volta a valorizzare l'autonomia è senz'altro da cogliere con favore. Riguardo alla scelta operata nell'articolo in esame, peraltro, non sono ben chiari i rapporti con altri Enti e organismi esistenti (es. Museo storico Trentino, ecc...), che già operano nella medesima direzione. Si manifesta, peraltro, l'esigenza che il sistema delle autonomie locali, quale nucleo fondante l'esperienza di autogoverno trentino, sia coinvolto, come protagonista, attraverso i propri Organismi di rappresentanza, nell'attività del Centro studi di cui si tratta.
- Art. 28: l'articolo in commento introduce la possibilità di addivenire al recupero degli alloggi di risulta, che necessitino di lavori di manutenzione prima di essere nuovamente assegnati in regime di canone sostenibile, attraverso il coinvolgimento dei futuri assegnatari, che potranno – nei casi individuati dalla disciplina attuativa – provvedere in proprio alla realizzazione degli interventi di edilizia libera, necessari al ripristino delle funzionalità dell'immobile, vedendosi riconosciuti i costi mediante il progressivo scomputo dal canone di locazione oppure restituzione della somma anticipata. Si prevede che tale modalità di recupero degli alloggi possa essere estesa anche ad interventi realizzati da soggetti che risultino già assegnatari dei medesimi immobili. La disposizione tenta di fornire una parziale risposta alla problematica, più volte segnalata dal Consiglio delle autonomie locali, relativa all'imponente mole di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente sfitti e nella disponibilità di ITEA s.p.a., ma non assegnabili ai soggetti utilmente collocati in graduatoria in quanto bisognosi di interventi di manutenzione di diversa natura. Tenuto conto del carattere sperimentale della disciplina, e del fatto che la stessa incide, oltre che in un ambito di competenza rimesso ai comuni ed alle comunità, anche direttamente sul patrimonio degli enti locali e sulle modalità di gestione dello stesso, si chiede che la disciplina attuativa di tale articolo sia definita previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Si chiede, inoltre, di esplicitare che gli interventi di autorecupero di cui si tratta, possano essere realizzati anche da parte dei soggetti assegnatari di cui all'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 17-75/Leg e s.m), ossia enti, associazioni, istituzioni e forze dell'ordine.
- Sez. V (artt. da 31-34): la manovra è volta a recepire in maniera massiccia la disciplina statale, mantenendo solo alcuni istituti migliorativi presenti nel nostro





ordinamento. I cambiamenti riguarderanno: le modalità di programmazione di opere e acquisti, i livelli di progettazione e le modalità di affidamento degli stessi, le procedure di gara. Si tratta quindi di un cambiamento epocale, che avrebbe meritato la trattazione in un disegno di legge autonomo.

I tempi tecnici ristretti per provvedere all'adeguamento della normativa provinciale, dovuti alla scadenza della legislatura, certo non hanno favorito un'approfondita ponderazione di ogni aspetto, né consentono di attendere che a livello statale vengano dipanati i problemi e le insidie sottesi ad alcuni passaggi oscuri e alcune contraddizioni, che già si sono resi evidenti nel nuovo codice.


Cionondimeno, si condivide l'impostazione dell'intervento normativo, che si è avuto modo di seguire, attraverso la struttura tecnica del Consorzio, nella fase di gestazione. Si ritiene, infatti, che lo sforzo di cambiamento richiesto agli Enti locali nei prossimi sei mesi, sul lungo periodo porterà a dei benefici sul fronte applicativo e maggior certezza del diritto, anche tenuto conto dei recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale.

Risulta, peraltro, di fondamentale importanza che da subito si lavori alacremente e per quanto possibile in sinergia, affinché siano adottati il prima possibile tutti gli strumenti attuativi necessari a operare e a mantenere in vita quelle previsioni provinciali che si è scelto di fare oggetto di delegificazione e che quindi confluiranno nei capitolati generali.

Quindi, in particolare, si attenderanno con urgenza al vaglio di questo Consiglio: il capitolato generale per servizi e forniture (quello dei lavori entrerà in vigore insieme alla legge di recepimento e al regolamento di delegificazione), le modifiche al regolamento della correttezza, le linee guida aggiornate su subappalto, rotazione e numero di imprese da invitare, sulla nuova gestione degli elenchi degli operatori economici e le verifiche effettuate su di essi dalla PAT, che rileveranno ai fini dei controlli a campione, oltre agli strumenti cui sotto si farà cenno.

Posto che risulta davvero irrisorio il tempo a disposizione, di qui all'entrata in vigore del disegno di legge, per adeguare gli strumenti operativi, approntare gli atti attuativi e soprattutto somministrare la necessaria formazione al personale degli enti, si ritiene che dovrebbe essere valutato anche un eventuale differimento dell'entrata in vigore della sez V, in modo da fruire di fatto dell'intero semestre a disposizione ai sensi della norma di attuazione, per prepararsi al cambiamento.


- Art. 31 comma 5: è necessario che il comma preveda anche la modifica del comma 2 dell'art. 5 bis, affinché la disciplina dettata in merito all'incentivo al personale per funzioni tecniche non valga solo per APAC, ma per tutte le centrali di committenza. Ciò è necessario in quanto coerente con quanto previsto dalla disciplina statale cui ci si va adeguando: l'art. 45 del D.lgs 36/2023, al comma 8, prevede espressamente infatti che *"Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 [gli stessi incentivi che qui vengono richiamati] o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2."* Diversamente, si andrebbe a determinare una ingiusta e immotivata



discriminazione tra i dipendenti delle centrali di committenza provinciali e quelli del resto d'Italia e di APAC.

- Art. 31, comma 16, lett. a): si ritiene che il comma 2 dell'art. 31 della L.P. 2/2016 non dovrebbe essere abrogato; costituendo una agevolazione sia per le imprese, sia per le stazioni appaltanti, esso dovrebbe essere mantenuto, quanto meno nell'ultimo periodo, che esenta in automatico dal versamento della cauzione definitiva gli appalti in cui sia previsto il pagamento in un'unica soluzione, o di modesto importo, sollevando le stazioni appaltanti da un onere di motivazione specifico cui sarebbero altrimenti costrette ai sensi del codice.
- Art. 32, comma 3, in merito alle modifiche proposte all'art. 6 della L.P. 26/1993 (Programmazione dei lavori pubblici): rispetto a un pedissequo recepimento, in questo caso il legislatore provinciale ha scelto di individuare in modo specifico i documenti necessari ai fini dell'inserimento in programmazione, mentre la disciplina statale è più semplificata. A riguardo:
 - a) si ritiene opportuno fare salva in ogni caso la possibilità - ove l'amministrazione lo ritenga utile - di redigere/acquisire un DOCFAP (un documento di programmazione declinato dall'allegato I.7 del codice) anche per le opere sotto soglia comunitaria, come previsto dall'allegato medesimo (e quindi usare quello anche ai fini dell'inserimento in programmazione);
 - b) non appare chiara l'utilità del diverso e nuovo strumento che si propone per la programmazione dei lavori di importo inferiore al milione di euro: la "valutazione finalizzata ad accertarne la fattibilità tecnico-amministrativa", non disciplinato dagli allegati al codice e di cui non sono pertanto chiari i connotati. Ove si ritenga indispensabile l'introduzione di questo nuovo strumento, sarà necessario declinarne i contenuti quanto prima;
 - c) cambiando i livelli di progettazione (non esisterà più il preliminare), sarà necessario adeguare tutte le delibere provinciali che disciplinano l'assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di opere comunali.
- Art. 32, comma 5 e comma 30, lett. c): si condivide il recepimento del sistema di verifica della progettazione statale attraverso la modifica dell'art. 17 della L.P. 26/93 e l'abrogazione degli artt. 39 e 40 del suo regolamento di attuazione. Non è tuttavia chiaro come si combini con tale nuova disciplina l'espressione dei pareri degli organi consultivi prevista dagli artt. 54 e 55 della L.P. 26/1993, che vengono mantenuti: in particolare ci si interroga se i pareri sarebbero formulati sul progetto già verificato e con che effetti in caso di parere negativo, tenuto conto della complessità e del costo della verifica, per la quale in caso di importi superiori al milione l'allegato I.7 del codice prevede sia svolta attraverso soggetti qualificati; né è chiaro come si porrebbe il parere dell'organo consultivo rispetto alla validazione di cui all'art. 41 del codice.
- Art. 32, comma 26: la modifica apportata all'art. 63 bis del regolamento elimina il MES come sistema di valutazione automatica dell'anomalia delle offerte finora in utilizzo per le gare di lavori sopra i 500.000 euro, che ha dato diversi problemi e da ultimo è stato oggetto di impugnazione. Si condivide l'opportunità di abbandonare tale sistema.

Sembra d'altro canto a questo punto sproporzionato e sostanzialmente poco utile mantenere l'analisi prezzi fatta con il livello di dettaglio che era richiesto per l'utilizzo di quell'algoritmo, con i relativi oneri compilativi per progettista e concorrenti. Appare più opportuno lasciare che le Amministrazioni




aggiudicatrici, ove non ricorra il caso, chiedano un dettaglio dei costi della sola manodopera al solo aggiudicatario ai fini della valutazione della congruità.

- Art. 32, commi da 31 a 34: manca una disciplina transitoria relativa all'utilizzabilità/non utilizzabilità di progetti - preliminari, definitivi ed esecutivi - che siano stati affidati/approvati nelle more dell'entrata in vigore della legge di recepimento.

Pur nella consapevolezza che la stessa transitoria statale non appare priva di contraddizioni in proposito, si ritiene di fondamentale importanza, per evitare un poco ragionevole spreco di soldi ed energie, che il legislatore provinciale eserciti la propria potestà in quest'ambito, al fine di rendere sin da subito chiaro alle amministrazioni aggiudicatrici cosa succederà ai progetti che hanno affidato, in modo che possano provvedere subito all'eventuale integrazione dei contratti coi professionisti. Va chiarito il perimetro entro il quale sia necessario un loro adeguamento ai livelli di progettazione previsti dal d.lgs. 36/2023 (PFTE ed esecutivo).

Si propone in tal senso di:

- prevedere senz'altro che almeno i progetti esecutivi eventualmente approvati sulla base della normativa provinciale attualmente vigente potranno essere messi in gara;
 - esplicitare se (come auspicabile) le progettazioni in corso di esecuzione o già acquisite saranno fatte salve, magari definendo un termine finale, o se dovranno essere comunque adeguate ai requisiti dei livelli di progettazione dell'art. 41 del codice e dell'allegato I.7;
 - fissare i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi dei professionisti per l'adeguamento dei progetti.
- Art. 45 comma 1: la proposta normativa in commento differisce ulteriormente il termine finale della proroga alle convenzioni in essere fra enti locali ed ITEA s.p.a. per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, *"fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025"*. La disposizione preconizza una riforma della politica provinciale della casa, che tuttavia ricadrà necessariamente fra le incombenze del prossimo esecutivo provinciale. Si auspica che, nel termine indicato dalla norma, il riassetto dei rapporti fra Autonomie locali, Provincia e Società strumentale possa essere finalmente portato a compimento, previo sviluppo di un adeguato confronto fra le parti, più volte sollecitato da Comuni e Comunità in ragione della centralità del bisogno abitativo, il quale emerge in forma sempre più pressante, non soltanto in relazione alla condizione dei centri urbani e delle fasce di popolazione in maggior difficoltà economica, ma anche - seppur con diverse connotazioni - nei territori a vocazione turistica, e in relazione a lavoratori e famiglie del ceto medio.
 - Art. 45 commi 2 e 3: l'articolo propone la riforma del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Trento con la definizione di un unico ambito territoriale ottimale (ATO), in recepimento delle disposizioni statali (TU ambiente e decreto-legge 138/2011), che stabiliscono che il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato sulla base di ATO con l'istituzione di un ente di governo (EGATO), cui partecipano anche gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale.





Esso individua, dunque, un unico ATO coincidente con l'intero territorio provinciale, retto da un ente di governo, la cui natura verrà definita tramite la sottoscrizione di una convenzione tra Provincia, comuni e comunità, che individuerà i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio.

Si apprezza, innanzitutto, la volontà di definire, in maniera rigorosa, la regia pubblica della gestione integrata dei rifiuti urbani in mano all'EGATO, cui partecipano gli enti locali, titolari del servizio pubblico, assieme alla Provincia, definendo in tal modo l'esclusività della funzione regolatoria pubblica unitaria.

A fronte di tale scelta di sistema, condivisibile per l'intento di porre rimedio all'attuale situazione altamente critica dello smaltimento dei rifiuti, che vede il collasso del sistema delle discariche (peraltro fortemente inquinanti), l'esorbitante costo del trasferimento dei rifiuti extra provincia, la difficoltà nel contenere la capienza dei centri di raccolta rifiuti e l'aumento esponenziale delle tariffe, si rileva l'estrema genericità della formulazione della proposta legislativa.


Non sono definite nell'articolo né la natura (consorzio o altra forma di gestione associata di funzioni pubbliche) di tale EGATO, né le quote di partecipazione degli enti locali in esso, né la definizione e le modalità di funzionamento degli organi d'ambito, né come sarà declinato il sistema tariffario, né l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti o le modalità di conferimento degli impianti e altre dotazioni patrimoniali all'EGATO. Tutti aspetti che dovranno necessariamente confluire nella convenzione che verrà sottoscritta dagli EELL, ma che potrebbero trovare una prima declinazione anche nella proposta di legge, analogamente a quanto fatto in Alto Adige con l'art. 7 della legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 11.

Innanzitutto, dunque, è indispensabile garantire una adeguata ripartizione dei ruoli di governo e mantenere salda la regia degli EELL nella gestione del servizio pubblico di rilevanza locale, prevedendo sin da subito nel DDL che l'approvazione dello schema di convenzione sia subordinato all'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Lo schema di convenzione, così definito d'intesa tra Giunta provinciale e CAL, verrà poi trasmesso agli EELL per la sua adozione.

Nel merito dell'articolo, inoltre, se da un lato è sicuramente apprezzabile l'obiettivo unitario della "chiusura del ciclo dei rifiuti" tramite la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione a capacità provinciale, per cui è peraltro ancora in fieri l'addendum al V aggiornamento del piano dei rifiuti (che detterà indicazioni più precise sulla tipologia, dimensioni e localizzazione dell'impianto e la definizione di livelli omogenei del servizio), dall'altro lato preoccupa fortemente l'attribuzione della fase della gestione della raccolta e relativa tariffazione direttamente in capo all'autorità d'ambito.

Attualmente, l'art. 13 bis, comma 5, della legge provinciale 3/2006 stabilisce che la fase del servizio corrispondente alla raccolta dei rifiuti urbani si basa su ambiti territoriali di dimensione pari al territorio servito dai gestori della raccolta, mentre solamente le fasi di trasporto e di trattamento dei rifiuti urbani (smaltimento/recupero) sono attribuite all'unico ambito territoriale ottimale pari alla grandezza dell'intero territorio provinciale.

Sul punto, anche il V aggiornamento del piano provinciale (cap. 3 - OBIETTIVO 6: Uniformare la raccolta dei rifiuti urbani), approvato l'anno scorso, ha riconosciuto l'esistenza di più ambiti territoriali in Trentino, andando a dettare la





linea di individuazione di SUB-ambiti corrispondenti grossomodo ai bacini di gestione del rifiuto.

La suddivisione in bacini di gestione, organizzato secondo il principio di prossimità, è stata finora in grado di garantire livelli eccellenti di servizio e di intercettare le diverse peculiari esigenze dei territori con sistemi di raccolta dedicati (es. porta a porta, conferimento ai crm etc.), accompagnati da consistenti investimenti economici, che hanno comportato risultati più che soddisfacenti anche in percentuali di raccolta differenziata. Per non perdere i risultati ottenuti e conservare un sistema virtuoso, finora retto dalla fiducia accordata dai cittadini agli amministratori locali, si reputa indispensabile mantenere vivi i bacini territoriali di raccolta.

Guardando anche ad altre esperienze regionali (es. legge regione Emilia - Romagna del 23 dicembre 2011, n. 23), si chiede di esplicitare l'individuazione di sub-ambiti, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, coincidenti con i bacini di affidamento del servizio alla data di entrata in vigore della legge, o di differente perimetrazione per i successivi affidamenti a condizione che sia garantito il miglioramento della qualità del servizio nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi prestazionali, nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità del servizio per ogni nuovo bacino di affidamento oggetto della partizione.


In tal modo, l'Autorità d'ambito (EGATO) si occuperà di definire gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento del servizio e degli standard prestazionali necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa, ma la gestione del servizio avverrà a livello di sub -ATO.

Sul piano tariffario, il modello proposto vedrà la validazione delle tariffe d'ambito da parte dell'EGATO, che ne detterà i criteri per l'omogeneizzazione in armonia con le regole fissate da ARERA, mentre le tariffe verranno definite in base ai piani economici finanziari (PEF) dettati dal sub -ambito sulla base dei dati trasmessi dai gestori e dai comuni.

Per quanto riguarda i tempi proposti per la definizione del nuovo sistema di governo, l'introduzione di termini perentori di legge e la conseguente previsione del commissariamento degli Enti locali da parte della Provincia è, a nostro avviso, lesivo del principio di leale collaborazione istituzionale, al quale dovrebbero informarsi tutti i rapporti tra i diversi livelli di governo del territorio. I comuni e le comunità, primi tra tutti, sono consapevoli dell'urgenza di individuare soluzioni adeguate alla chiusura del ciclo dei rifiuti, come espresso chiaramente dal Consiglio delle autonomie locali in sede di espressione del parere di competenza sul V aggiornamento del Piano dei rifiuti.

Contestualmente si chiede, quindi, di stralciare la previsione espressa del commissariamento in favore del proficuo confronto istituzionale che porti invece a scelte concertate e maturate congiuntamente.

I principi sopra esposti, a seguito delle interlocuzioni avute con il competente Assessorato provinciale, hanno trovato declinazione nella proposta di emendamento al testo che il competente Assessorato ha presentato al CAL il 5 luglio us e depositato agli atti prima della discussione in aula avvenuta venerdì us. Tale emendamento, come confermato dalla Provincia nel corso dell'illustrazione operata al Consiglio delle autonomie locali consentirà, attraverso la convenzione, di mantenere le eccellenze dei differenti sistemi di raccolta e di gestione dei rifiuti presenti nel nostro Territorio, nonché di



articolare piani finanziari riferiti ai diversi sub-ambiti e conseguentemente di approvare tariffe anche differenziate a seconda delle specificità dei diversi contesti.


- Art. 48: la proposta normativa interviene sulla legge provinciale di settore n. 9 del 1997 prevedendo che per l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione sia dovuto esclusivamente il canone determinato secondo i criteri di quantificazione previsti dalla normativa statale vigente (art. 1, comma 831 bis della L. 160/2019 - *Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).*

A tal fine l'art. 48, comma 1, lett. b) del ddl in esame introduce la seguente nuova previsione all'art. 2 sexies della L.P. 9/1997: "6 bis. Per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione su aree pubbliche è dovuto esclusivamente il canone per l'occupazione determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale."

Risulta opportuno allineare la precitata previsione all'effettivo perimetro di applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico (CUP) il cui presupposto è dato dall'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti (art. 1, comma 819 della L. 160/2019). Ciò al fine di fugare possibili dubbi interpretativi volti a ricondurre nel concetto di 'aree pubbliche', genericamente inteso, pure le aree appartenenti al patrimonio disponibile le quali sono escluse dall'applicazione del canone. L'installazione di impianti collocati su beni del patrimonio disponibile dell'ente risulta infatti disciplinata convenzionalmente in virtù di contratti di locazione assoggettati alla disciplina privatistica.

Si chiede pertanto di modificare in senso univoco la previsione richiamata aggiungendo dopo "aree pubbliche" le parole "appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile", in modo da rendere impossibile ogni interpretazione contraria: *6 bis. Per l'installazione o la modifica di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione su aree pubbliche appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile è dovuto esclusivamente il canone per l'occupazione determinato secondo quanto previsto dalla normativa statale.'*

- Art. 49: la disposizione proposta introduce opportune modificazioni all'art. 98 bis della l.p. n. 11/2007, per adeguare la disciplina straordinaria già adottata per contrastare l'infestazione da bostrico all'evolversi, purtroppo ancor più sfavorevole rispetto alle aspettative, della situazione. Si confida che le norme proposte, oggetto di preventivo confronto con il Consorzio dei Comuni trentini e con le Organizzazioni rappresentative delle imprese forestali, possano




contribuire a velocizzare le procedure di utilizzazione del legname attaccato dal parassita, al fine di garantire la tempestività degli interventi di esbosco in chiave di contenimento dell'infestazione e di preservare il valore economico delle piante prelevate. La lotta alla diffusione del bostrico, particolarmente strategica al fine di salvaguardare le diverse funzioni ecosistemiche del bosco nel contesto alpino, richiederà peraltro ulteriori sforzi, da compiere anche attraverso un ulteriore impulso alla ricerca scientifica ed alla condivisione di sinergie anche in ambito euroregionale. Sinergie che saranno anche al centro della seconda Giornata dei Comuni dell'Euregio, che si terrà il 21 luglio p.v. in Valle di Fiemme e che il Consorzio dei Comuni Trentini ha voluto dedicare proprio al confronto fra enti locali trentini, altoatesini e tirolesi sulla tematica della gestione sostenibile e resiliente del patrimonio boschivo.


- Art. 51: l'articolo in commento introduce modificazioni alla legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, finalizzate a garantire maggiore celerità e certezza nell'esecuzione delle misure di prevenzione e di intervento degli organi provinciali nella gestione dei grandi carnivori, a tutela del sistema alpicolturale provinciale e nel pieno rispetto delle disposizioni eurounitarie poste a tutela della conservazione della fauna selvatica. Obiettivi che si pongono in sintonia con quanto auspicato dalle Autonomie locali, a seguito dei tragici fatti di Caldes, mediante la condivisione da parte del Consiglio delle autonomie locali di un atto di indirizzo che evidenziava *"la necessità di introdurre immediatamente nell'ordinamento nuovi strumenti per assicurare una miglior gestione dei grandi carnivori presenti sul territorio provinciale e una capacità di intervento delle Istituzioni immediato ed incondizionato delle situazioni problematiche, accanto all'esigenza di prevedere misure efficaci per la riduzione ed il controllo numero di orsi e lupi presente sul territorio provinciale"*. Si coglie peraltro l'occasione per esprimere, anche in questa sede, soddisfazione per il coinvolgimento degli Organi rappresentativi delle Autonomie locali nelle recenti occasioni di confronto istituzionale con lo Stato: coinvolgimento che ha permesso di testimoniare la primaria rilevanza del tema in oggetto per le comunità locali trentine, e la volontà delle amministrazioni comunali di sostenere ogni azione finalizzata a ristabilire – in un adeguato temperamento fra esigenze di salvaguardia della sicurezza delle persone, di sviluppo delle comunità locali e di tutela dell'ambiente - adeguate condizioni di sicura coabitazione fra uomo e fauna selvatica nel contesto alpino. Nello stesso spirito di coinvolgimento delle amministrazioni locali, quali soggetti rappresentativi delle comunità, si chiede che sia assicurata ai comuni ed alle comunità la costante informazione in merito alle azioni adottate in esecuzione dell'art. 1 l.p. n. 9/2018, anche attraverso l'eventuale estensione, a favore del Consiglio delle autonomie locali, degli obblighi informativi previsti dal proposto comma 1 quinquies dello stesso articolo.

Ripropongo quindi alcune istanze di modificazione della normativa vigente, condivise dal Consiglio delle autonomie locali:

- si propone l'inserimento in disegno di legge di misure che prevedano una moratoria degli sfratti da parte di ITEA S.p.a. per un periodo ragionevolmente non inferiore a 12 mesi, tenuto conto del fatto che, in molte situazioni, lo sfratto non risolve, ma enfatizza le problematiche di ordine sociale, che il Comune/Comunità si trova a dover risolvere con gli strumenti a disposizione;



- si evidenzia l'opportunità di rivedere le vigenti disposizioni in materia di rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle consultazioni elettorali da parte dei cittadini residenti all'estero, prevedendo un ristoro in misura fissa anche a favore di chi risiede negli Stati extraeuropei o comunque in località europee che distino oltre 500 km da Trento (differenziandone eventualmente l'importo per Stati e/o continenti). La disciplina attualmente vigente per le suddette categorie di elettori prevede, infatti, il riconoscimento di un importo pari al 50% delle spese sostenute per il costo del biglietto di viaggio in classe turistica, da liquidare immediatamente agli istanti da parte del servizio di economato dei comuni, nel giorno stesso della votazione o nei due successivi. Detto criterio di rimborso impone al personale comunale di effettuare una valutazione estemporanea dei titoli di viaggio esibiti dagli istanti, emessi spesso in lingue ignote, nelle valute più disparate e con indicazioni che non sempre consentono di ricostruire con certezza il livello di servizio fruito. Per contro, la determinazione di un rimborso forfettario anche per tali casistiche, in linea con quanto già previsto per gli elettori residenti nei paesi europei, consentirebbe di semplificare notevolmente il procedimento di rimborso, anche a vantaggio dell'utenza che non sarebbe più chiamata a dover produrre copia dei titoli di viaggio acquistati. Naturalmente, una volta quantificato il rimborso forfettario, dovrà essere valutato l'impatto finanziario della modifica normativa introdotta e quindi, ferma restando l'istanza, ben si comprende come la richiesta non possa essere evasa nel contesto di questa manovra;
- risulta opportuno, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 271 del D.lgs 267/2000, autorizzare la Provincia a disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso il Consorzio dei Comuni Trentini. I dipendenti manterrebbero, in questo caso, la posizione giuridica e il trattamento economico, a cui provvederebbe l'ente di appartenenza. Una disposizione simile esiste già, seppur con una scrittura parzialmente diversa, nell'ordinamento regionale e autorizza appunto i comuni alla messa a disposizione di proprio personale al Consorzio dei Comuni Trentini. Tale richiesta è fondata sull'interesse del Consiglio delle autonomie locali a cogliere l'opportunità di utilizzare dipendenti che la Provincia potrebbe assumere da graduatorie esistenti per rafforzare l'ausilio ai Servizi Tecnici comunali, come noto, spesso in difficoltà per carenza di personale dedicato;
- si riprende la richiesta già formulata in precedente occasione alla Commissione legislativa del Consiglio provinciale (nota Audizione 15 novembre 2021 prot. n. 881) e che qui si riporta: "Si segnala, altresì, l'opportunità di abrogare l'istituto di cui all'art. 90 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015, il quale prevede che *"ai soggetti che acquistano un'unità abitativa da destinare a prima abitazione entro due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell'articolo 93 è corrisposta dal comune territorialmente competente una somma di denaro pari all'esenzione dal contributo di costruzione cui avrebbero avuto diritto ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere b), c) e d). Se l'unità abitativa è compresa in un edificio composto da più unità, l'importo è calcolato con riferimento all'unità immobiliare acquistata."* Poiché il soggetto avente diritto ha - salvo proroghe - almeno sette anni di tempo per chiedere il rimborso dei suddetti oneri (*"due anni dalla data individuata nella dichiarazione di ultimazione dei lavori"*), il Comune si trova a dover riservare, in via prudenziale, a bilancio ogni anno una somma -





giocoforza frutto di stima sulla base dei titoli edilizi rilasciati - per far fronte alle possibili domande di rimborso, che potrebbero arrivare da parte dei privati nell'arco di sette o più anni. L'effetto della disposizione vigente è, pertanto, quello di congelare per un lungo tempo risorse preziose per gli investimenti sul territorio, nella prospettiva di una loro possibile definitiva perdita, qualora sorgano i presupposti per la loro restituzione.”.

Vicepresidente: ing. Michele Cereghini

Verbalizzante: dott.ssa Paola Foresti

